Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 25 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1818.

Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) e all'Accordo con quattro allegati, concluso alla stessa data fra i Governi anzidetti e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione della Compagnia stessa, con Protocollo e Processo verbale finale: Atti stipulati in Brioni il 10 agosto 1942.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 4 del Trattato anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia della ferrovia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali).

Premesso:

che per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle ferrovie meridionali, venne stipulato a Roma il 29 marzo 1923 un Accordo fra la cessata Repubblica di Austria, il Regno d'Italia, il cessato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia anzidetta, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori delle obbligazioni emesse dalla Compagnia;

che a seguito dei mutamenti territoriali avvenuti (reincorporazione dell'Austria nel Reich Germanico e dissoluzione dello Stato Jugoslavo) si è reso necessario concludere un nuovo Accordo;

Il Poglavnik dello Stato indipendente di Croazia,
Il Cancelliere del Reich Germanico,
La Maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia,
Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d'Ungheria

hanno nominato quali Rappresentanti muniti di pieni poteri:

Il Poglavnik dello Stato indipendente di Croazia:
il dott. Milorad Straznichy, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,

Il Cancelliere del Reich Germanico:
il dott. Carl Clodius, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,
il signor Alfred Prang, Direttore ministeriale al Ministero delle comunicazioni del Reich,

La Maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia:
il senatore Amedeo Giannini, Regio ambasciatore,

Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria:
il dott. Alfred de Nickl, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

I Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Gli Stati contraenti approvano l'Accordo con i relativi quattro allegati, concluso contemporaneamente al presente Trattato fra i loro Governi e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione della Compagnia stessa.

Art. 2.

Con tale Accordo è abrogato l'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle ferrovie meridionali del 29 marzo 1923 e a quest'ultimo subentra l'Accordo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli Stati contraenti s'impegnano esplicitamente ad adempiere gli obblighi assunti dai loro Governi nell'Accordo di cui all'art. 1.

Le disposizioni dell'Accordo, ancorchè differiscano, dalla legislazione dei singoli Stati contraenti hanno senz'altro forza di legge.

Art. 4.

Questo Trattato sarà ratificato al più presto. Ognuno degli Stati trasmetterà la propria ratifica al Regio Governo Italiano, che ne darà comunicazione alle altre Parti contraenti.

Le ratifiche restano conservate negli archivi del Regio Governo d'Italia.

Questo Trattato entrerà in vigore all'atto del deposito dell'ultima ratifica, con validità dal 1° gennaio 1942.

In fede di che i Rappresentanti qui appresso hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per lo Stato indipendente di Croazia:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Reich Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Regno d'Italia:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Regno d'Ungheria:
Firmato: NICKL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accordo fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia.

I signori:

Dott. Milorad Straznicky, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, quale delegato munito di pieni poteri del Governo Croato;

Dott. Carl Clodius, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,

Alfred Prang, direttore ministeriale al Ministero delle comunicazioni del Reich quali delegati muniti di pieni poteri del Governo Germanico;

Senatore Amedeo Giannini, Regio ambasciatore, quale delegato munito di pieni poteri del Governo Italiano;

Dott. Alfred de Nickl, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, quale delegato munito di pieni poteri del Governo Ungherese;

Dott. ing. Luigi Maccallini, Direttore generale, quale delegato debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali),

concludono il seguente Accordo:

Art. 1.

Con la contemporanea conclusione del Trattato fra lo Stato indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), sono abrogate le disposizioni dell'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle ferrovie meridionali del 29 marzo 1923 e sostituite con le disposizioni del presente Accordo e dei relativi quattro allegati. La Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) prende atto di tale abrogazione e si dichiara d'accordo.

Art. 2.

1. — La Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) di cui al presente Accordo, che in seguito è indicata « la Compagnia », ha la denominazione:

in lingua croata:

« Druztvo Zeljeznica Dunav-Sava-Jadran (Prije: Druztvo Juznih Zeljeznica) »;

in lingua tedesca:

« Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-Gesellschaft) »;

in lingua italiana:

« Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) »;

in lingua ungherese:

« Duna-Száva-Adria vasuttársaság (azelött Déli vaspálya társaság) ».

2. — La sede della Compagnia è a Vienna.

Art. 3.

I diritti ed obblighi della Compagnia derivanti dal cessato Accordo di Roma del 29 marzo 1923 sono sostituiti con quelli che risultano dal presente Accordo. I diritti ed obblighi preesistenti al cessato Accordo di Roma e da esso annullati, permangono annullati in quanto non sia in seguito diversamente stabilito.

Art. 4.

1. — La Compagnia è retta dallo statuto allegato al presente Accordo (allegato n. 1). Lo statuto può subire modificazioni, in quanto non siano in contrasto col presente Accordo, mediante deliberazione dell'Assemblea generale, col consenso dei rappresentanti degli Stati menzionati nell'art. 6, alinea 1 *a*) del presente Accordo. Le proposte relative a modificazioni dello statuto possono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale soltanto dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.

2. — Le disposizioni delle leggi e le altre norme in vigore negli Stati contraenti non sono applicabili alla Compagnia, qualora esse siano in contrasto con il presente Accordo o con lo statuto (allegato n. 1). Per il patrimonio non destinato agli scopi indicati nel presente Accordo (patrimonio privato) e relativi impianti, che la Compagnia possiede nei quattro Stati contraenti, essa è soggetta esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui il patrimonio o l'impianto si trovano.

3. — Gli Stati contraenti si impegnano a non adottare senza il consenso della Compagnia alcuna disposizione o misura nei riguardi della Compagnia o dei suoi beni, prendendo a motivo la nazionalità degli azionisti ovvero dei creditori, la sede della Compagnia o il luogo dove essa è registrata, ovvero il luogo dove si trovano i suoi stabilimenti e le sue linee.

4. — Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968 con sede in uno degli Stati contraenti, si applicherà ad essa, a partire dal 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato. Da tale data cesseranno, salvo contraria disposizione, tutti i privilegi e le deroghe alle disposizioni legislative degli Stati contraenti previsti nel presente Accordo e nei relativi quattro allegati. Qualora la Compagnia decida entro il 31 dicembre 1968 di sciogliersi o trasferire la propria sede in altro Stato, detti privilegi e deroghe rimangono in vigore durante la relativa liquidazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1970.

Art. 5.

Gli organi della Compagnia sono:

a) l'Assemblea generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Direzione generale.

Art. 6.

1. — Il Consiglio di amministrazione è costituito da diciotto membri, e cioè:

a) da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti, in ragione di due per ogni Stato;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.

2. — Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma solo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti (art. 14). Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.

3. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati nell'alinea 1 a) e nell'alinea 2 durano in carica fino al giorno in cui perviene alla Compagnia la loro revoca.

4. — Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

5. — Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagnia, non può essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.

Art. 7.

1. — La sovranità in materia di tariffe ferroviarie sulle linee della Compagnia appartiene allo Stato sul cui territorio le linee si trovano.

2. — Gli Stati contraenti s'impegnano a collaborare per lo sviluppo del traffico internazionale sulle linee costituenti la rete della Compagnia alla firma del presente Accordo. A tale scopo viene istituito un « Comitato interstatale pei traffici », in seguito nominato « Comitato pei traffici ».

3. — Il Comitato pei traffici è composto:

a) dal presidente del Consiglio di amministrazione, come rappresentante dello Stato al quale appartiene;

b) da un rappresentante per ciascuno degli altri tre Stati; questit tre membri sono nominati dai Governi fra i delegati degli Stati nel Consiglio di amministrazione;

c) da quattro funzionari ferroviari superiori, esperti in materia di traffici, nominati dai Governi in ragione di uno per ogni Stato;

d) dal direttore generale della Compagnia nella veste di segretario generale del Comitato pei traffici.

4. — Il Comitato pei traffici ha il compito:

di promuovere i provvedimenti atti a sviluppare e facilitare il traffico internazionale sulle linee di cui all'alinea 2;

di realizzare la collaborazione tra tutti i fattori interessati al detto traffico, compresi quelli marittimi e portuali;

di procedere ogni anno alla verifica ed alla determinazione di cui all'art. 9, alinea 5.

5. — Il Comitato pei traffici delibera raccomandazioni, che i rappresentanti interessati appoggeranno presso i rispettivi Governi. Il segretario generale porta a conoscenza degli Stati interessati le raccomandazioni.

6. — Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno un membro per ciascuno dei quattro Stati. Ogni Stato dispone di un voto. Il segretario generale non ha diritto a voto. Le deliberazioni sono prese alla unanimità.

7. — Se i membri di uno o di due Stati dichiarano di non essere interessati, essi si astengono dal voto, ovvero non prendono parte alla seduta. In tal caso bastano la presenza e l'unanimità dei membri degli altri Stati.

8. — La gerenza e la presidenza del Comitato pei traffici sono affidate al presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia, assistito all'uopo dal direttore generale della Compagnia come segretario generale. Lo stesso Comitato pei traffici può eleggere nel suo seno un vice-presidente.

9. — Il segretario generale, nella gestione degli affari si vale del personale della Compagnia per predisporre gli elementi necessari all'esame delle questioni da discutere e per seguire costantemente l'andamento dei traffici sulle linee di cui all'alinea 22. Per facilitare tale compito gli Stati si adopereranno affinchè il segretario generale ed i suoi incaricati partecipino in rappresentanza del Comitato pei traffici alle conferenze e leghe tariffarie e ferroviarie internazionali, alle quali la Compagnia ha partecipato finora o che trattino questioni di traffico che interessano la Compagnia.

10. — Ai membri del Comitato pei traffici è corrisposto dalla Compagnia, per le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute, un compenso secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

11. — Il Comitato pei traffici stabilisce il proprio regolamento. Questo regolamento può prevedere che i membri del Comitato stesso siano all'occorrenza accompagnati da esperti, i quali assistono alle sedute senza diritto a voto.

Art. 8.

1. — Per la durata del presente Accordo ciascuno dei quattro Stati contraenti conduce a proprie spese ed a proprio rischio l'esercizio delle linee della Compagnia situate nel proprio territorio e fa uso in nome proprio, con piena facoltà di disporne, di tutti i diritti che spettano alla Compagnia nella sua veste di proprietaria delle linee (compreso il diritto di acquistare per il corpo ferroviario immobili e diritti reali). Peraltro la facoltà di trasferire, limitare, gravare o abbandonare la proprietà ed altri diritti reali della Compagnia è limitata a singole particelle ferroviarie ed a diritti reali che stanno in relazione con esse. La Compagnia si asterrà per la durata del presente Accordo da far uso dei suoi diritti di proprietà sulle linee.

La cessione dell'esercizio a terzi non può farsi senza il consenso della Compagnia.

Le presenti disposizioni non hanno valore nel caso previsto dall'art. 11, alinea 2.

2. — Al 31 dicembre 1968 le linee passano gratuitamente in piena proprietà dei rispettivi Stati nello stato in cui esse si trovano in quel momento, senza che gli Stati possono sollevare per tale ragione alcuna pretesa verso la Compagnia. Il passaggio della proprietà prima del 31 dicembre 1968 non può aver luogo se non alle condizioni previste nell'art 11. alinea 2.

3. — La Compagnia trasferisce incondizionatamente ai singoli Stati la proprietà del materiale rotabile, compresi gli accessori.

4. — L'eventuale sospensione dell'esercizio di singole linee non ha alcuna influenza sugli impegni finanziari degli Stati.

5. — Il diritto di proprietà della Compagnia, e le limitazioni a cui esso va soggetto in seguito alle disposizioni di cui negli alinea 1 e 2, saranno iscritti nel foglio di proprietà dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) nel modo seguente:

« In virtù dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia, sono iscritti:

1) il diritto di proprietà della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), con sede in Vienna, sulle linee ferroviarie;

2) le restrizioni di detto diritto in conseguenza delle disposizioni contenute negli alinea 1 e 2 dell'art. 8 del predetto Accordo ».

Nel foglio aggravi (parte 1ª del libro ferroviario e foglio aggravi del libro fondiario centrale) non deve farsi alcuna iscrizione.

6. — I lavori per l'impianto dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) incombono agli Stati contraenti, i quali prenderanno a tale scopo in via amministrativa o giudiziaria i provvedimenti necessari. Analogamente si procederà per le iscrizioni nei libri ferroviari (in Ungheria nel libro fondiario centrale).

7. — Le disposizioni del primo periodo dell'alinea 5 non hanno applicazione per gli Stati che acquistano la proprietà in virtù dell'art. 11, alinea 2.

8. — Per i diritti relativi al patrimonio privato della Compagnia non possono essere chiamate a rispondere le linee; tali diritti non possono neppure esser fatti valere contro l'esercente delle linee. I diritti relativi alle linee od al loro esercizio possono esser fatti valere soltanto contro l'esercente delle linee.

Art. 9.

1. — Il debito costituito dalle obbligazioni in circolazione della Compagnia e dalle cedole arretrate non sorteggiate alla data del 1° gennaio 1942 è fissato col presente Accordo nella somma di franchi-oro 86.835.550. Esso comprende 3.420.794 obbligazioni di franchi-oro 22,50 ciascuna per un capitale di franchi-oro 76.967.865 e cedole arretrate che, secondo il valore stabilito nell'art. 12, alinea 3, formano un capitale di franchi-oro 9.867.685.

2. — Al servizio di interessi ed ammortamento di detto debito si provvede:

a) col minimo del contributo speciale del Regno d'Italia alinea 5);

b) con la quota annuale dello Stato di Croazia per il riscatto della linea Zagreb-Karlovac (alinea 6);

c) coi seguenti canoni annui, che gli Stati contraenti s'impegnano di versare alla Compagnia dal 1° gennaio 1942 fino al 1968 incluso:

lo Stato di Croazia	franchi-oro	79.781,15	(2,4 %)
lo Stato Germanico	»	1.698.673,76	(51,1 %)
lo Stato Italiano	»	954.049,64	(28,7 %)
lo Stato Ungherese	»	591.710,24	(17,8 %)

Questi canoni formano un'annualità complessiva di franchi-oro 3.324.214,79 corrispondente ad un capitale al 3 per cento di franchi-oro 60.922.987,42;

d) con le riserve dell'antico fondo delle obbligazioni (art. 16, alinea 3).

3. — Gli Stati contraenti si assumono inoltre di pagare annualmente alla Compagnia fino al 1968 incluso, secondo la medesima chiave di ripartizione indicata nell'alinea 2, le somme necessarie per le spese di amministrazione della Compagnia.

Le rispettive quote annuali sono così fissate:

per la Stato di Croazia . . .	franchi-oro	22.560
per lo Stato Germanico . . .	»	480.340
per lo Stato Italiano	»	269.780
per lo Stato Ungherese . . .	»	167.320

Le eventuali rimanenze sui versamenti annui sono impiegate, in caso di bisogno, a coprire le maggiori spese di amministrazione degli anni successivi. I residui sono tenuti a disposizione degli Stati e formano ogni cinque anni oggetto di un regolamento secondo la chiave dell'alinea 2.

4. — In aumento ai pagamenti previsti negli alinea precedenti, lo Stato Germanico, lo Stato Italiano e lo Stato Ungherese verseranno ogni anno alla Compagnia, fino al 1968 incluso, per il servizio di interessi ed ammortamento del debito di cui all'alinea 1, la somma di franchi-oro 12.500 ciascuno.

Da parte sua la Compagnia verserà ogni anno dal suo patrimonio privato, fino al 1968 incluso, la medesima somma di franchi-oro 12.500 per il medesimo titolo.

5. — Oltre ai canoni previsti agli alinea 2-*c*, 3 e 4, il Regno d'Italia versa un contributo annuo speciale in base al tonnellaggio del traffico merci terrestre-marittimo, proveniente dall'estero e diretto all'estero, che si svolge nei due sensi attraverso i porti di Trieste e Fiume. E precisamente, se il quantitativo delle merci così trasportate nell'anno supera nei riguardi del porto di Trieste 740.000 tonnellate e nei riguardi del porto di Fiume 420.000 tonnellate, il Regno d'Italia versa per ogni tonnellata eccedente un contributo di franchi-oro 0,60. Questo contributo speciale del Regno d'Italia non è mai inferiore a franchi-oro 500.000 annui e non è mai superiore a franchi-oro 1.000.000 annui.

Il traffico ferroviario-marittimo con l'estero agli effetti della determinazione del contributo si desume per semplificazione dalle statistiche ufficiali annuali pubblicate per i porti di Trieste e Fiume, sommando il tonnellaggio delle merci partite con ferrovia per l'estero con quello delle merci partite in senso inverso per l'estero via mare. Il Comitato pei traffici può proporre un diverso metodo di rilevamento, quando ritenga che quello sopra indicato non offra sufficiente grado di esattezza. Per il tonnellaggio del traffico stradale il Comitato pei traffici dispone l'accertamento quando il volume di tale traffico lo consigli.

Il Regno d'Italia deve rimettere alla Compagnia il conteggio annuale del contributo speciale non appena note le statistiche ufficiali del traffico relativo. La verifica di questo conteggio e dei dati statistici, nonchè la determinazione del contributo annuo, spettano al Comitato pei traffici.

Dell'eccedenza sul minimo del contributo speciale la metà è versata ad un fondo di riserva per la gestione della Compagnia, fino a che esso abbia raggiunto l'ammontare di franchi-oro 1.000.000. La rimanenza è accreditata, secondo la chiave dell'alinea 2, agli Stati che abbiano provveduto a tutti i loro pagamenti alle scadenze prescritte. Le relative quote sono portate in conto dei canoni del prossimo anno.

6. — Oltre ai canoni previsti agli alinea 2-*c* e 3, lo Stato di Croazia è tenuto a pagare alla Compagnia, fino all'anno 1968 incluso, la quota annuale di franchi-oro 100.000 per il riscatto della linea Zagreb-Karlovac (art. 28 del cessato Accordo di Roma).

7. — Per la parte a carico dell'Ungheria del rimborso, senza interessi, delle anticipazioni fatte dal Regno d'Italia in virtù dell'art. 39 del cessato Accordo di Roma, lo Stato Ungherese si assume di versare alla Compagnia l'annualità di franchi-oro 172.433 fino al 1968 incluso.

La Compagnia ne accredita lo Stato Italiano.

Oltre al rimborso qui sopra indicato la Compagnia non deve più effettuare ad alcuno degli Stati contraenti altri pagamenti o rimborsi per qualsiasi titolo.

Il regolamento dei debiti del cessato Stato jugoslavo verso la Compagnia sarà fatto fuori del presente Accordo.

8. — I pagamenti degli Stati indicati negli alinea precedenti sono considerati come globali. Nell'impiego di essi per i fini stabiliti ha la precedenza la copertura delle spese di amministrazione di cui all'alinea 3.

9. — In caso di mutamento dei confini territoriali, i quali interessino le linee della Compagnia, si modificherà in corrispondenza la chiave di ripartizione di cui all'alinea 2, mediante accordi fra i Governi degli Stati contraenti. In questo caso saranno corrispondentemente variati i pagamenti di cui agli alinea 2 e 3.

Art. 10.

1. — I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 2, 4, 6 e 7 ed i pagamenti minimi stabiliti dall'art. 9, alinea 5, devono esser fatti non più tardi del 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 3, devono esser fatti in due quote semestrali anticipate.

2. — Le quote stabilite all'art. 9, alinea 2 e 4, possono essere anche versate mediante capitalizzazione al 3 per cento.

3. — L'eccedenza sul minimo di franchi-oro 500.000 della somma annua relativa al contributo speciale del Regno d'Italia, stabilito in conformità dell'art. 9, alinea 5, deve esser versata entro due mesi dalla sua verifica e determinazione.

4. — In caso di ritardo devono esser corrisposti gli interessi del 5 per cento, nonchè l'ammontare delle spese eventuali causate pel fatto del ritardo stesso.

Art. 11.

1. — Ogni Stato che possieda obbligazioni emesse in base al cessato Accordo di Roma, o cedole arretrate, ha il diritto di utilizzarle a sgravio del proprio impegno di pagamento pel servizio dei debiti (art. 9, alinea 2), consegnandole alla Compagnia entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Quando uno Stato si valga di tale diritto, il canone annuo da esso dovuto pel servizio dei debiti in virtù dell'art. 9, alinea 2, è per tal fatto diminuito dell'annualità corrispondente al capitale nominale ridotto delle obbligazioni o cedole arretrate consegnate. La Compagnia provvederà senza indugio all'annullamento delle obbligazioni e delle cedole arretrate consegnatele a sensi di questo alinea.

2. — Quando uno Stato, in virtù dell'alinea 1 abbia, entro il termine previsto di tre mesi, consegnato un numero di obbligazioni o di cedole arretrate equivalente almeno alla metà del proprio canone annuo (art. 9, alinea 2-c) capitalizzato per 27 anni al 3 per cento, a tale data passa ad esso la piena ed assoluta proprietà delle linee della Compagnia situate nel territorio di detto Stato e ciò nello Stato in cui esse si trovano. In tal caso restano fermi tutti gli altri diritti ed impegni derivanti allo Stato dal presente Accordo; si applicano inoltre le disposizioni dell'alinea 6 dell'art. 8.

3. — Quando uno Stato, che in base all'alinea 2 abbia acquisita la proprietà delle linee, non soddisfi ai propri impegni residui pel servizio dei debiti entro il termine di un anno dalla data di ogni scadenza, esso è tenuto a retrocedere alla Compagnia la parte di proprietà corrispondente alla quota di debiti non ammortizzata.

Art. 12.

1. — In occasione del pagamento delle cedole del 1942 le obbligazioni in circolazione al 1° gennaio 1942 vengono stampigliate (*) per far risultare la riduzione del loro valore nominale a franchi-oro 22..50.

2. — Per le cedole degli anni 1939, 1940 e 1941 non ha luogo alcun pagamento.

3. — La somma da pagarsi per ciascuna cedola arretrata in circolazione, scaduta entro il 1° gennaio 1923 incluso e non ancora sorteggiata, è fissata in franchi-oro 0,50 per quelle scadute entro il 1° gennaio 1919 incluso ed in franchi-oro 0,35 per quelle scadute a partire dal 1° aprile 1919 fino al 1° gennaio 1923 incluso. Per il pagamento di queste cedole arretrate si attinge alle riserve del vecchio fondo delle obbligazioni (art. 16, alinea 3).

4. — Sono estinti i diritti di pegno e di ipoteca dei portatori di vecchie obbligazioni e di cedole arretrate, nonchè i diritti di credito per la quota parte non soddisfatta.

Art. 13.

1. — L'ammortamento delle obbligazioni si effettua secondo la tabella di ammortamento annessa al presente articolo, sia mediante libero acquisto, sia mediante sorteggio. Se l'ammortamento si effettua mediante sorteggio, questo ha luogo il 1° dicembre di ogni anno. Il rimborso dei titoli sorteggiati ha luogo il 1° marzo successivo, al valore nominale di franchi-oro 22,50 per titolo.

2. — Qualora gli Stati si valgano della facoltà prevista dall'art. 11, alinea 1, la Compagnia, d'accordo col Comitato degli obbligazionisti (art. 14), provvede alla corrispondente variazione da apportare alla detta tabella di ammortamento. Qualora gli Stati si valgano della facoltà di capitalizzazione di cui all'art. 10, alinea 2, si procede ad un ammortamento straordinario di obbligazioni, apportando la corrispondente variazione alla tabella di ammortamento.

3. — Il tasso d'interesse delle obbligazioni — in massima del 3 per cento — è fissato ogni anno dal Comitato degli obbligazionisti (art. 14) d'accordo con la Compagnia. Le cedole sono pagabili entro i primi sei mesi dell'anno successivo, a cominciare dal 1943 per quelle del 1942.

(*) Stampiglia da apporsi sulle vecchie obbligazioni: « Valeur nominale reduite à francs-or 22,50 en vertù de l'Accord de Brioni en date du 10 août 1942 ».

Tabella di ammortamento di 3.420.794 obbligazioni rimborsabili a franchi-oro 22,50 ciascuna dal 1942 al 1968 in base ad un saggio d'interesse del 3 per cento.

ANNO	Numero delle obbligazioni in circolazione al principio dell'anno	Interessi	Ammortamento	Totale	Numero delle obbligazioni da ammortizzare	Totale delle obbligazioni ammortizzate fino alla fine dell'anno
	Obbligaz.	Franchi-oro	Franchi-oro	Franchi-oro	Obbligaz.	Obbligazioni
1942	3.420 794	2.309.035,95	1.890.652,50	4.199.688,45	84.029	84.029
1943	3.336.765	2.252 316,37	1.947.375 —	4.199.691,37	86.550	170.579
1944	3.250.215	2.193.895,12	2.005.785 —	4.199.680,12	89.146	259.725
1945	3.161 069	2.133.721,57	2.065.972,50	4.199.694,07	91.821	351.546
1946	3.069.248	2.071.742,40	2.127.937,50	4.199.679,90	94.575	446.121
1947	2.974.673	2.007.904,27	2.191.792,50	4.199.696,77	97.413	543.534
1948	2.877.260	1.942.150,50	2.257.537,50	4.199.688 —	100.335	643.869
1949	2.776.925	1.874.424,37	2.325.262,50	4.199.686,87	103.345	747.214
1950	2.673.580	1.804.666,50	2 395.035 —	4 199.701,50	106.446	853.660
1951	2,567.134	1.732.815,45	2.466.877,50	4.199.692,95	109.639	963.299
1952	2.457.495	1.658.809,12	2.540.880 —	4.199.689,12	112.928	1.076.227
1953	2.344.567	1.582.582,72	2.617.110 —	4 199 692,72	116.316	1.192.543
1954	2.228.251	1.504.069,42	2.695.612,50	4.199.681,92	119.805	1.312.348
1955	2.108.446	1.423.201,05	2.776.500 —	4,199.701,05	123.400	1.435.748
1956	1.935.046	1.339.906,05	2.859.772,50	4,199,678,55	127.101	1.562.849
1957	1.857.945	1.254.112,87	2.945.587,50	4.199.700,37	130.915	1.693.764
1958	1.727.030	1.165.745,25	3.033.945 —	4,199.690,25	134.842	1.828.606
1959	1.592.188	1.074.726,90	3.124.957,50	4.199.684,40	138.887	1.967.493
1960	1.453.301	980.978,17	3.218.715 —	4.199.693,17	143.054	2.110.547
1961	1.310.247	884.416,72	3.315.285 —	4.199.701,72	147.346	2.257.893
1962	1.162.901	784.958,17	3.414.712,50	4.199.670,67	151.765	2.409.658
1963	1.011.136	682.616,80	3.517.177,50	4.199.694,30	156.319	2.565.977
1964	854.817	577.001,47	3.622.702,50	4.199.703,97	161.009	2.726.986
1965	693.808	468.320,40	3.731.355 —	4.199.675,40	165.838	2.892 824
1966	527,970	356.379,75	3.843.315 —	4.199.694,75	170.814	3.063.638
1967	357.156	241.080,30	3.958.605 —	4.199.685,30	175.938	3.239.576
1968	181.218	122.322,15	4.077.405 —	4.199.727,15	181.218	3.420.794

Art. 14.

1. — I portatori di obbligazioni e di cedole sono rappresentati esclusivamente da un Comitato costituito da tre membri, denominato « Comitato degli obbligazionisti ». I detti tre membri sono nominati proporzionalmente dalle Associazioni o gruppi di Associazioni di portatori di obbligazioni che rappresentino almeno un terzo delle obbligazioni della Compagnia ancora in circolazione.

2. — Soltanto tale Comitato può far valere di fronte alla Compagnia i diritti dei portatori di obbligazioni e di cedole. Di conseguenza i portatori di obbligazioni e di cedole non possono far valere singolarmente i loro diritti verso la Compagnia.

3. — La firma legale del Comitato è data da due dei suoi membri; essa impegna la totalità degli obbligazionisti.

4. — Le leggi degli Stati contraenti che regolano la rappresentanza dei portatori di obbligazioni non sono applicabili alle obbligazioni della Compagnia.

5. — Si conviene e si stabilisce che per tutte le pretese verso la Compagnia avanzate dal Comitato, nonchè per tutte quelle relative ad obbligazioni o cedole distrutte, smarrite o rubate, sono esclusivamente competenti i tribunali della località dove ha sede la Compagnia. Questa norma non si applica alle procedure che, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, sono pendenti presso le autorità finora competenti.

Art. 15.

1. Pel servizio dei debiti di cui agli articoli 12 e 13 viene istituito un fondo delle obbligazioni. A questo fondo delle obbligazioni la Compagnia versa le somme menzionate all'art. 9, alinea 2 e 4, nei limiti dei pagamenti fatti dagli Stati per tale titolo, tenuto conto della precedenza di cui all'art. 9, alinea 8.

2. — Questo fondo delle obbligazioni appartiene alla totalità dei portatori di obbligazioni ed è amministrato per loro conto in modo autonomo dal Comitato menzionato all'art. 14. A questo fondo sono trasferiti tutti gli averi, diritti ed impegni del vecchio fondo delle obbligazioni, in quanto nel presente Accordo non sia diversamente stabilito.

3. — I portatori di obbligazioni e di cedole non possono sollevare pretese, per tutto quanto concerne i loro diritti e le loro rivendicazioni, che sulle risorse di detto fondo. Detto fondo deve far fronte a tutte le pretese, concernenti le obbligazioni e le cedole della Compagnia, che siano presentate per qualsivoglia titolo o motivo, e ne sopporta tutti gli oneri e le conseguenze sia dirette che indirette.

Art. 16.

1. — All'entrata in vigore del presente Accordo il Comitato degli obbligazionisti deve consegnare alla Compagnia il patrimonio da esso gestito dei fondi per le pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna.

2. — Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato degli obbligazionisti, di concerto con la Compagnia, provvede alla chiusura dei conti del vecchio fondo delle obbligazioni. A carico del saldo attivo risultante dalla chiusura devono essere messe in conto e pagate, subito per la parte di cui il Comitato dispone, ed appena possibile per la parte residua, le somme in franchi-oro necessarie ad integrare i fondi per le pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna ed a ricostituire le relative riserve previste dagli statuti.

3. — Le residue riserve del vecchio fondo delle obbligazioni restano al Comitato stesso, che deve impiegarle pel servizio dei debiti.

Art. 17.

Agli effetti dell'esecuzione del presente Accordo si stabilisce che per franco-oro s'intendono grammi 9/31 d'oro fino. In quanto il pagamento non abbia luogo effettivamente in oro, esso può effettuarsi, a scelta della Compagnia, nelle monete di paesi in cui non esistano restrizioni valutarie, in tante unità monetarie quante occorrono ad acquistare la corrispondente quantità di oro sulla base di cui sopra. La conversione è fatta in base alla media dei cambi alla borsa designata dalla Compagnia d'accordo con gli Stati, durante un periodo di dieci giorni, l'ultimo dei quali preceda di otto giorni quello del pagamento.

Art. 18.

1. — I diritti derivanti dalle obbligazioni della Compagnia sorteggiate ma non rimborsate sono prescritti dopo venti anni.

2. — Per le cedole il termine di prescrizione è di cinque anni.

3. — Un quarto degli importi, che il Comitato degli obbligazionisti (art. 14) non è tenuto più a pagare per effetto della prescrizione dei diritti derivanti dalle obbligazioni e dalle cedole, devono essere versati agli Stati contraenti in base alla chiave di ripartizione del presente Accordo (art. 9, alinea 2). Dopo il 1968 tale obbligo incombe all'incaricato della gestione del fondo delle obbligazioni.

Art. 19.

1. — La Compagnia amministrerà separatamente il suo patrimonio privato, tenendo distinta nel bilancio la relativa gestione.

2. — La Compagnia compilerà un bilancio d'apertura con decorrenza 1° gennaio 1942, tenendo conto di tutte le variazioni intervenute in base al presente Accordo. Questo bilancio sarà redatto in franchi-oro secondo i principî adottati dal Consiglio di amministrazione, e servirà di base per la contabilità futura.

3. — Le disposizioni legislative concernenti la perdita totale o parziale del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non sono applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale delibererà, ove occorra, la riduzione del capitale sociale.

Art. 20.

1. — La Compagnia risponde pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni a cui ha diritto il personale della Direzione generale in servizio attivo e quello collocato in pensione, incluso il personale dell'Ufficio titoli di Vienna.

2. — Pel pagamento degli emolumenti e delle pensioni, a cui ha diritto il personale attivo ed in pensione dell'Ufficio di Parigi, risponde il Comitato degli obbligazionisti.

3. — Per assolvere il compito menzionato all'alinea 1 la Compagnia istituisce un « fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale », costituito:

a) dal patrimonio dell'ex « fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale della Compagnia »;

b) dal patrimonio dell'ex « fondo per le pensioni degli agenti dell'Ufficio titoli di Vienna »;

c) dalle somme che, in virtù dell'art. 16, alinea 2, il Comitato degli obbligazionisti mette a disposizione della Compagnia;

d) dai contributi annui e dai pagamenti suppletivi, in conformità delle disposizioni dello statuto dei fondi.

4. — Lo statuto dell'attuale fondo per le pensioni degli agenti del Servizio centrale rimane in vigore pel nuovo fondo, con le modificazioni che il Consiglio di amministrazione delibera per tener conto dei mutamenti nelle condizioni di diritto derivanti dal presente Accordo, fermi restando i diritti acquisiti.

5. — Il fondo per le pensioni del personale stabile della Direzione generale costituisce un patrimonio speciale della Compagnia, destinato esclusivamente a soddisfare gl'impegni che scaturiscono dallo Statuto del fondo stesso ed a cui non si può ricorrere nemmeno da parte di terzi per altri impegni della Compagnia. Questa devoluzione esclusiva del fondo per le pensioni sarà iscritta nel libro fondiario a carico degli immobili appartenenti a questo patrimonio speciale.

Art. 21.

1. — Il personale della Compagnia delle ferrovie meridionali passato in servizio degli Stati contraenti precedentemente alla firma del presente Accordo rimane alle dipendenze di detti Stati e non può avanzare alcuna pretesa verso la Compagnia.

2. — Il pagamento delle pensioni ai vecchi pensionati della Compagnia delle ferrovie meridionali è effettuato dagli Stati contraenti secondo i principî finora adottati. I vecchi pensionati della Compagnia delle ferrovie meridionali non possono sollevare alcuna pretesa verso la Compagnia.

Art. 22.

1. — L'esercizio di tutti i diritti e l'adempimento di tutti gli impegni della Compagnia, che si riferiscono alle linee od al loro esercizio e che risalgono ad una epoca anteriore al 1° gennaio 1942, spettano esclusivamente allo Stato nel cui territorio si trovano le linee.

2. — Gli accordi riguardanti gl'interessi sul capitale investito nelle linee di pedaggio e nelle stazioni comuni cessano di aver vigore.

3. — E' confermato il lodo arbitrale emesso a Lugano il 28 maggio 1938 sulla questione delle obbligazioni al 4 %, serie E, emesse in marchi: i portatori di questi titoli (obbligazioni e cedole) non possono far valere altri diritti, tranne quelli che scaturiscono da questo lodo arbitrale.

4. — Le disposizioni del Protocollo firmato a Roma il 7 luglio 1934, riguardante i libri ferroviari della Compagnia, e l'esecuzione delle relative disposizioni del cessato Accordo di Roma, non saranno messe in vigore.

Art. 23.

1. — Qualora si verifichino delle controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Accordo, ciascuno degli Stati interessati alla controversia designerà un rappresentante. Il Comitato formato da detti rappresentanti formulerà proposte per conciliare amichevolmente la controversia.

2. — Questo Comitato speciale degli Stati, chiamato a risolvere le divergenze che si verifichino sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo, può anche proporre modificazioni alle disposizioni dell'Accordo, tenendo conto delle situazioni che possono sopravvenire, specialmente per quanto concerne l'ammontare delle spese di amministrazione previste nell'art. 9, alinea 3, e le attribuzioni del Comitato pei traffici previste all'art. 7. Le relative proposte sono trasmesse dal Comitato speciale ai Governi degli Stati contraenti.

Art. 24.

Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente al Trattato di cui all'art. 1.

In fede di che, i delegati qui appresso hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia.

Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO N. 1 ALL'ACCORDO.

Statuto
della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico
(già Compagnia delle ferrovie meridionali)

TITOLO I.

OGGETTO, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA COMPAGNIA.

Art. 1.

La Compagnia ha per oggetto:

a) l'esecuzione dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia;

b) l'impianto e l'esercizio di aziende di trasporto e la partecipazione a dette aziende;

c) l'istituzione e l'esercizio di altre aziende di ogni genere e la partecipazione a simili aziende.

Art. 2.

La Compagnia ha la denominazione:

in lingua croata:

« Druztvo Zeljeznica Dunav-Sava-Jadran (Prije: Druztvo Juznih Zeljeznica) »;

in lingua tedesca:

« Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-Gesellschaft) »;

in lingua italiana:

« Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) »;

in lingua ungherese:

« Duna-Száva-Adria vasuttársagság (azelött Déli vaspálya társaság) ».

Art. 3.

La sede della Compagnia è a Vienna. La Compagnia può istituire succursali o nominare rappresentanti in altri Stati quando ciò sia necessario per i suoi interessi.

Art. 4.

1. — La durata della Compagnia è indeterminata.

2. — Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968, con sede in uno degli Stati contraenti, vale per essa, a partire dal 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato.

TITOLO II.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI.

Art. 5.

1. — Il capitale sociale ammonta a franchi-oro 20.400.000, suddiviso in 510.000 azioni di 40 franchi-oro ciascuna.

2. — Le disposizioni legislative concernenti la perdita totale o parziale del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non sono applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale delibera, ove occorra, la riduzione del capitale sociale.

Art. 6.

1. — Ogni azione dà diritto ad una quota uguale sul patrimonio e sui redditi della Compagnia.

2. — Il portatore di azioni ed il portatore di azioni di godimento (*) emesse prima dell'entrata in vigore del presente Statuto è soggetto agli impegni stabiliti dallo Statuto.

Art. 7.

1. — Le azioni e le azioni di godimento sono sottoscritte da un membro del Consiglio di amministrazione e da un impiegato, delegati a tale scopo. Esse sono munite del timbro della Compagnia e vengono staccate da un libro a matrice.

2. — Le azioni e le azioni di godimento sono munite di cedole, contro consegna delle quali verranno pagati i dividendi.

Art. 8.

1. — Le azioni e le cedole sono al portatore.

2. — La compagnia riconosce come proprietario soltanto il portatore.

3. — Il Consiglio di amministrazione può permettere che le azioni e le azioni di godimento siano depositate presso determinate casse a tale scopo designate. In questo caso il pagamento dei dividendi può aver luogo verso presentazione del certificato di deposito.

4. — Su richiesta dell'azionista o del portatore di azioni di godimento il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare azioni ed azioni di godimento nominative.

Art. 9.

1. — Le azioni e le azioni di godimento sono indivisibili.

2. — Nel caso che un'azione od un'azione di godimento appartenga a più aventi diritto, i diritti da essa derivanti potranno essere esercitati soltanto a mezzo di un rappresentante comune.

Art. 10.

Gli avvisi agli azionisti od ai portatori di azioni di godimento sono pubblicati nel *Deutscher Reichsanzeiger*, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, nel *Budapesti Közlöny* e nelle *Narodne Novine* di Zagreb.

Art. 11.

L'obbligo di versamento dell'azionista è limitato al valore nominale dell'azione o al maggior valore di emissione.

Art. 12.

Se viene smarrita, rubata o distrutta un'azione, una azione di godimento, oppure una cedola, l'interessato deve chiedere al tribunale competente di Vienna l'annullamento del documento.

(*) I portatori di azioni precedentemente sorteggiate hanno ricevuto, oltre al capitale versato, delle azioni di godimento.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELLA COMPAGNIA.

Art. 13.

Gli organi della Compagnia sono:

a) l'Assemblea generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Direzione generale.

A) *Assemblea generale.*

Art. 14.

1. — L'Assemblea generale delibera in merito a tutte le questioni, la cui decisione è ad essa esclusivamente riservata o che siano state ad essa deferite dal Consiglio di amministrazione.

2. — Le decisioni da essa adottate in conformità dello statuto sono impegnative per tutti gli azionisti e per tutti i portatori di azioni di godimento.

Art. 15.

1. — Sono di competenza dell'Assemblea generale:

a) l'elezione dei consiglieri di amministrazione in virtù dell'art. 28, alinea 1-b);

b) l'esame e l'approvazione del bilancio e la deliberazione di discarico del Consiglio di amministrazione dalla responsabilità;

c) le deliberazioni di cui all'art. 39 ed in particolare anche la determinazione del dividendo annuo;

d) l'aumento del capitale sociale e l'emissione di prestiti;

e) lo scioglimento della Compagnia;

f) le modificazioni da apportarsi allo statuto;

g) l'estinzione delle azioni;

h) la riduzione del capitale sociale;

i) la nomina di tre revisori dei conti e di due supplenti per la verifica dei conti.

2. — Con l'approvazione dei rappresentanti degli Stati menzionati all'art. 28, alinea 1-a), lo statuto può esser modificato in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale, qualora le modificazioni non siano in contradizione con l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942.

3. — Le proposte relative a modificazioni dello statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.

Art. 16.

L'Assemblea generale si riunisce a Vienna prima del 30 giugno di ogni anno in sessione ordinaria. Essa si riunisce inoltre in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario, nel luogo determinato dal presidente.

Art. 17.

1. — L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno tre settimane prima del giorno fissato per la riunione.

2. — Il relativo avviso è pubblicato nei giornali ufficiali menzionati all'art. 10.

Art. 18.

Eccezione fatta per la deliberazione riflettente la proposta presentata in sede di Assemblea per ottenere la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, l'Assemblea generale non può validamente deliberare che in merito agli oggetti indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 19.

All'Assemblea generale hanno diritto di assistere soltanto gli azionisti o portatori di azioni di godimento che abbiano depositato le loro azioni od azioni di godimento alle casse indicate dal Consiglio di amministrazione al più tardi quattordici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 20.

1. — Gli azionisti o i portatori di azioni di godimento che intendano partecipare alla deliberazione, devono assistere personalmente all'Assemblea generale o farsi rappresentare da un azionista o da un portatore di azioni di godimento, munito di delega scritta ed avente diritto a parteciparvi.

2. — La forma della delega è fissata dal Consiglio di amministrazione in occasione della convocazione dell'Assemblea generale.

3. — Senza esser azionisti o portatori di azioni di godimento possono assistere, per delega, all'Assemblea generale soltanto i legittimi rappresentanti di persone sotto tutela o curatela, nonchè i rappresentanti di persone giuridiche.

Art. 21.

1. — La votazione è pubblica, a meno che dieci azionisti non abbiano chiesto lo scrutinio segreto.

2. — Salvo il caso che l'Assemblea generale non disponga diversamente, la votazione si effettua mediante scheda.

Art. 22.

1. — Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. — Agli effetti del diritto di voto, dieci azioni di godimento equivalgono ad un'azione non ammortizzata.

Art. 23.

1. — Le deliberazioni dell'Assemblea generale in merito agli oggetti menzionati all'art. 15, alinea 1 *d*), *e*), *f*), nonchè le deliberazioni in merito alla riduzione del capitale sociale — in quanto non si tratti di estinzione di azioni proprie coll'utile netto o con riserve non vincolate — sono prese a maggioranza di tre quarti; tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta di voti.

2. — Le deliberazioni sono valide soltanto se nell'Assemblea generale è rappresentata almeno la decima parte del capitale sociale non ammortizzato.

Art. 24.

1. — Qualora non siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 23 per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale, è convocata una nuova Assemblea generale, le cui deliberazioni sono valide senza riguardo all'ammontare del capitale sociale rappresentato.

2. — Questa Assemblea generale di seconda convocazione può validamente deliberare soltanto in merito a questioni poste all'ordine del giorno della prima.

3. — La convocazione della seconda Assemblea generale ha luogo nella forma prescritta dall'art. 17.

Art. 25.

1. — L'Assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal membro da esso designato.

2. — Le funzioni di scrutatori sono affidate ai due azionisti che rappresentano il maggior numero di voti ed accettino tale incarico.

Art. 26.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale risultano da un verbale compilato dal segretario e firmato dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario.

B) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 27.

Al Consiglio di amministrazione sono affidate la gestione e l'alta dirigenza della Compagnia. Al Consiglio di amministrazione sono applicabili per analogia, in quanto non contrastino con altre disposizioni del presente statuto, le disposizioni dei paragrafi 71, alinea 1, 73, 74, 82, 87, 94, 95, alinea da 1 a 4, 96 e 99 della legge germanica sulle società per azioni.

Art. 28.

1. — In conformità alle disposizioni dell'art. 6 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 il Consiglio di amministrazione è costituito da diciotto membri, e cioè:

a) da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti in ragione di due per ogni Stato;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.

2. — Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma solo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti. Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.

3. — Il Consiglio di amministrazione fissa la retribuzione dei membri di cui agli alinea 1 e 2 e dei revisori dei conti.

Art. 29.

1. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'art. 28, alinea 1 *a*) ed alinea 2, durano in carica fino al giorno in cui non pervenga alla Compagnia la loro revoca.

2. — I membri del Consiglio di amministrazione menzionati all'art. 28, alinea 1 *b*), durano in carica

fino all'Assemblea generale ordinaria che si riunisce nel terzo anno a datare dal giorno in cui sono stati eletti.

3. — I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti.

Art. 30.

1. — Nel caso in cui un membro del Consiglio di amministrazione fra quelli menzionati all'art. 28, alinea 1 *b*), cessi, prima della scadenza, di esercitare le sue funzioni, può essere provvisoriamente sostituito con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29. La cooptazione deve essere presentata, per l'approvazione alla prossima Assemblea generale.

2. — Il membro del Consiglio di amministrazione eletto in sostituzione di un membro menzionato all'articolo 28, alinea 1 *b*), che è uscito di carica, dura in carica fino alla data dell'Assemblea generale ordinaria che si riunisce nel terzo anno a datare dal giorno della sua elezione.

Art. 31.

1. — Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Esso dura in carica per il periodo in cui appartiene al Consiglio di amministrazione.

2. — Il presidente può essere rieletto.

3. — In caso di assenza del presidente il Consiglio di amministrazione affida la presidenza ad uno dei suoi membri.

Art. 32.

1. — Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

2. — Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagnia, non può essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.

3. — Ogni consigliere di amministrazione può richiedere in ogni tempo al presidente informazioni per iscritto sulla gestione della Compagnia.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di affidare determinati incarichi ad uno od a più membri od a funzionari della Compagnia.

Art. 34.

1. — Firmano per conto della Compagnia:

a) congiuntamente due membri del Consiglio di amministrazione, delegati a questo scopo dal Consiglio stesso;

b) oppure congiuntamente uno dei due predetti membri del Consiglio di amministrazione ed uno dei due procuratori delegati a questo scopo dal Consiglio di amministrazione.

2. — I firmatari autorizzati fanno seguire le loro firme alla ragione sociale (art. 2). I procuratori fanno precedere le loro firme dalla dicitura « per procura ».

Art. 35.

I membri del Consiglio di amministrazione che non assistono personalmente ad una seduta possono farsi rappresentare da un membro del Consiglio oppure possono inviare il loro voto per iscritto.

Art. 36.

1. — Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente ogni qual volta lo richieda l'interesse della Compagnia, non meno però di due volte all'anno.

2. — Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno cinque membri.

Art. 37.

1. — I membri del Consiglio di amministrazione sono invitati a tutte le sedute almeno dieci giorni prima.

2. — In casi urgenti la convocazione da parte del presidente può aver luogo anche entro un termine più breve.

3. — I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi in lingua italiana e tedesca, sono firmati dal presidente, da un membro del Consiglio di amministrazione e dal segretario e sono distribuiti entro il termine di quattro settimane.

C) *Direzione generale.*

Art. 38.

1. — La Direzione generale è composta dal direttore generale e da due direttori uno dei quali ha le funzioni di direttore generale aggiunto. Questi funzionari dirigenti sono incaricati e responsabili dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della dirigenza degli affari della Compagnia nei limiti fissati dalle deliberazioni stesse.

2. — Essi vengono nominati e revocati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le loro attribuzioni ed i loro emolumenti.

3. — I detti funzionari dirigenti assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

4. — Ai detti funzionari dirigenti sono applicabili per analogia, in quanto non contrastino con altre disposizioni del presente statuto, le disposizioni dei paragrafi 79, 80, 82, 84 e 85 della legge germanica sulle società per azioni.

TITOLO IV.

BILANCIO, RIPARTIZIONE DEGLI UTILI, FONDO DI RISERVA, ESTINZIONE DELLE AZIONI.

Art. 39.

1. — I conti della Compagnia vengono stabiliti in conformità dell'art. 19 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, e chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

2. — I revisori dei conti devono esaminare la contabilità della Compagnia e riferire per iscritto al Consiglio di amministrazione i risultati di tale revisione. Per quanto si riferisce ai limiti della revisione, al diritto dei revisori ad avere informazioni, alla relazione scritta sulla revisione ed alla dichiarazione di appro-

vazione, valgono per analogia i paragrafi 135, alinea 2, 138, 139, alinea 1, e 140 della legge germanica sulle società per azioni.

3. — Il Consiglio di amministrazione presenta il bilancio all'approvazione dell'Assemblea generale insieme con una relazione sull'esercizio e ad una eventuale proposta per la ripartizione degli utili.

4. — Dall'utile netto della gestione del patrimonio privato viene prelevata una somma di almeno il 5 per cento destinata a costituire un fondo di riserva per detto patrimonio. Questo fondo di riserva è indipendente da quello previsto dall'art. 9, alinea 5, dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942.

5. — La Compagnia può liberamente disporre dell'utile netto dell'esercizio, salva restando la disposizione dell'alinea 4 del presente articolo e dell'art. 40, alinea 1.

Art. 40.

1. — Se, dopo dotato il fondo di riserva di cui all'art. 39, alinea 4, l'utile netto dell'esercizio, ivi indicato, supera la somma che occorrerebbe per ripartire un dividendo in ragione del 5 per cento per ogni azione ancora in circolazione, deve prelevarsi, per i membri del Consiglio di amministrazione e per i funzionari dirigenti, la quota del 10 per cento sulla eccedenza che così rimane.

2. — Un terzo di questa somma viene assegnato ai funzionari dirigenti e ripartito fra di essi dal Consiglio di amministrazione.

3. — Due terzi sono ripartiti fra i membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 41.

L'estinzione delle azioni si effettua in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Art. 42.

1. — Se l'Assemblea generale delibera l'estinzione di azioni, il Consiglio di amministrazione stabilisce se ed in qual misura l'estinzione debba effettuarsi mediante sorteggio o libero riscatto.

2. — Per le azioni sorteggiate non vengono emesse nuove azioni di godimento.

3. — I numeri delle azioni sorteggiate vengono pubblicati nei giornali indicati nell'art. 10.

4. — Le azioni estinte sono rese nulle per la circolazione.

Art. 43.

1. — Dopo ripartito un dividendo di 25 franchi-oro per azione, i portatori di azioni di godimento ed i portatori di azioni godono lo stesso trattamento nei riguardi del pagamento di un ulteriore dividendo.

2. — In caso di scioglimento della Compagnia il ricavato della liquidazione viene ripartito come segue:

a) si procede anzitutto al rimborso delle azioni ancora in circolazione per un ammontare fino a 500 franchi-oro per ogni azione;

b) la rimanenza è ripartita in parti uguali fra i portatori di azioni e di azioni di godimento.

Art. 44.

1. — I dividendi e le azioni sorteggiate sono pagati presso le Casse designate dal Consiglio di amministrazione.

2. — I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni sono devoluti alla Compagnia. Lo stesso vale per gli importi delle azioni sorteggiate e delle azioni di godimento non reclamati entro il termine di venti anni.

ALLEGATO N. 2 ALL'ACCORDO.

Protocollo concernente i pagamenti

I. — All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro che, fermo restando per essi l'obbligo di pagare in franchi-oro le somme dovute alla Compagnia in base all'Accordo predetto, si applicano per i pagamenti stessi le disposizioni di cui ai seguenti alinea da 1 a 4, finchè dura nei singoli Stati il regime di controllo delle divise:

1) I pagamenti, destinati secondo l'art. 9, alinea 2, 4, 5 e 6, dell'Accordo al servizio dei debiti, saranno regolati nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra gli Stati contraenti ed i Paesi nei quali il servizio dei debiti deve effettuarsi. I relativi versamenti saranno effettuati presso le banche di detti Paesi indicate dalla Compagnia. Nel caso che un accordo di pagamento non esista o non sia possibile di comprendervi detti pagamenti, la Compagnia s'intenderà col Governo interessato per determinare come regolare i pagamenti stessi.

2) Nei riguardi dei pagamenti, destinati secondo l'art. 9, alinea 3, dell'Accordo alle spese di amministrazione della Compagnia, il Consiglio di amministrazione stabilisce, al principio di ogni anno, le somme occorrenti alla Compagnia stessa nelle diverse monete, secondo la ripartizione territoriale e monetaria di dette spese.

Queste somme possono essere versate da ciascuno Stato nella propria moneta nazionale, nei limiti delle quote per le spese di amministrazione di cui all'art. 9, alinea 3, dell'Accordo. Il trasferimento del saldo è effettuato nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra i relativi Stati. Per eventuali variazioni della ripartizione di cui al punto 2, che si rendessero indispensabili nel corso dell'anno, occorre l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

3) I pagamenti che vengono fatti alla Compagnia dagli Stati contraenti o da altre fonti in divise libere non sono assoggettati da parte degli Stati contraenti nè alla denuncia, nè alla offerta, nè alla consegna e vengono lasciati a libera disposizione della Compagnia.

4) I pagamenti destinati al rimborso delle anticipazioni fatte dall'Italia in base all'art. 9, alinea 7, dell'Accordo, devono essere effettuati dallo Stato Ungherese alla Compagnia presso la banca italiana da essa designata, nel quadro degli accordi di pagamento esistenti fra l'Italia e l'Ungheria.

5) Tutti i pagamenti, effettuati dagli Stati contraenti per un motivo qualsiasi fino al 31 dicembre 1941, sono da considerarsi come definitivi; e pertanto gli Stati contraenti non devono effettuare per il periodo anteriore al 31 dicembre 1941 incluso, alcun altro pagamento nè rivendicare alcun rimborso.

II. — I Governi degli Stati contraenti hanno altresì convenuto:

1) Gli Stati s'impegnano a non fare uso della facoltà di capitalizzazione di cui all'art. 10, alinea 2, dell'Accordo, prima dello spirare del sesto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ed in ogni caso prima che negli Stati contraenti siano abolite le restrizioni monetarie. Alle medesime condizioni gli Stati hanno facoltà di capitalizzare al 3 per cento anche i pagamenti di cui all'art. 9, alinea 3, dell'Accordo. Resta inteso che in caso di divergenza nell'applicazione di queste disposizioni è applicabile la procedura dell'art. 23, alinea 1, dell'Accordo.

2) Dal momento in cui in nessuno degli Stati contraenti esista più il regime di controllo delle divise, tutti i pagamenti dovuti dagli Stati stessi alla Compagnia sono effettuati secondo le disposizioni della Compagnia stessa e nei luoghi da essa designati.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO N. 3 ALL'ACCORDO.

Protocollo concernente le imposte

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — L'Accordo firmato in data odierna, i Protocolli ad esso relativi e tutti i provvedimenti necessari per la sua esecuzione, sono esenti negli Stati contraenti da ogni imposta, diritto e tassa.

2. — Per la futura applicazione di imposte alla Compagnia valgono le seguenti disposizioni:

a) i canoni versati alla Compagnia dagli Stati contraenti in virtù dell'art. 9 dell'Accordo sono esenti da ogni imposta, diritto e tassa indicati al punto 1. E' ugualmente esente da imposte di ogni genere tutta la gestione del patrimonio di cui all'art. 15 dell'Accordo;

b) il fondo pensioni di cui all'art. 20 dell'Accordo, come pure i contributi devoluti al fondo stesso dalla Compagnia e dagli iscritti, sono esenti, per tutta la durata della esistenza del fondo, dalle imposte, dai diritti e dalle tasse di cui al punto 1;

c) la Compagnia paga pertanto le imposte, i diritti e le tasse, indicati al punto 1, soltanto sui redditi e sul patrimonio che non sono devoluti agli scopi indicati nell'Accordo (patrimonio privato), e ciò soltanto allo Stato in cui risiede la Compagnia. Sulla proprietà immobiliare situata in altri Stati, la Compagnia paga soltanto le imposte reali vigenti nei rispettivi Stati. L'art. 4, alinea 2, ultimo periodo dell'Accordo non modifica queste disposizioni.

3. — Per l'applicazione delle imposte sugli emolumenti degli impiegati, degli agenti e dei pensionati della Compagnia, nonchè dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato pei traffici, vigono, nell'ambito territoriale e personale, le disposizioni degli Accordi interstatali per evitare doppie imposizioni. Le disposizioni degli Accordi sul doppio domicilio saranno applicate in particolare in tutti quei casi in cui sussiste il doppio domicilio nei sensi di detti Accordi.

Qualora i detti Accordi dovessero cessare di aver vigore, gli Stati contraenti stipuleranno speciali Accordi per l'applicazione delle imposte agli emolumenti sopra accennati.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO N. 4 ALL'ACCORDO.

Protocollo concernente facilitazioni in materia di divise

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali), i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — Gli Stati contraenti non esigeranno dalla Compagnia nè la denuncia, nè l'offerta, nè la consegna del suo patrimonio estero e accorderanno alla Compagnia,

ai fini della regolare amministrazione di detto patrimonio estero, una autorizzazione generale a disporre liberamente di tali valori patrimoniali.

2. — Agli impiegati della Compagnia che appartengono ad uno Stato contraente diverso da quello in cui ha sede la Compagnia ed ai quali, in virtù di contratti esistenti, la Compagnia liquida gli emolumenti con le divise libere in possesso della Compagnia, lo Stato in cui ha sede la Compagnia darà l'autorizzazione generale per l'incasso all'estero e per il trasferimento all'estero della quota degli emolumenti di detti impiegati che essi non consumano all'interno. Detti impiegati comunicheranno alla fine d'ogni anno all'Ufficio di divise competente quali importi essi hanno trattenuto all'estero, e quali intendono trasferire all'estero.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocollo concernente facilitazioni di viaggio

All'atto della firma dell'Accordo in data odierna, concernente la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) i Governi degli Stati contraenti e la Compagnia hanno convenuto fra loro quanto segue:

1. — Per tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato pei traffici, nonchè per i revisori dei conti, gli Stati contraenti metteranno ogni anno gratuitamente a disposizione delle carte di libera circolazione ferroviaria, valide su tutte le linee esercitate dagli Stati e per tutti i treni viaggiatori.

2. — Gli Stati contraenti metteranno inoltre ogni anno a disposizione della Compagnia un numero sufficiente di queste carte di libera circolazione: carte nominative per i funzionari dirigenti e superiori della Direzione generale e carte al portatore per l'altro personale della Direzione generale. Il loro numero è stabilito d'accordo fra la Compagnia e gli Stati (Amministrazioni delle ferrovie).

3. — Le Amministrazioni delle ferrovie degli Stati contraenti si adopereranno affinchè nello scambio di concessioni di viaggio con imprese di trasporto straniere, queste mettano gratuitamente a disposizione della Compagnia un numero limitato di carte di libera circolazione (nominative ed impersonali) o di biglietti gratuiti per singoli viaggi. Le imprese di trasporto straniere, la quantità necessaria e la natura delle carte, come pure la ripartizione delle diverse domande di scambio fra le Amministrazioni ferroviarie dei quattro Stati contraenti, saranno stabilite man mano d'accordo fra la Compagnia e gli Stati (Amministrazioni delle ferrovie). Gli Stati contraenti si terranno reciprocamente al corrente del numero delle carte di libera circolazione rilasciate così alla Compagnia, sia direttamente che per il loro tramite.

4. — I funzionari dirigenti ed il personale stabile della Direzione generale della Compagnia e le rispettive famiglie hanno diritto, su tutte le linee esercitate dagli Stati contraenti, alle concessioni di viaggio e di trasporto spettanti al corrispondente personale delle Ferrovie dello Stato. I pensionati del personale della Direzione generale e le loro famiglie hanno diritto alle medesime concessioni di viaggio e di trasporto dei corrispondenti pensionati delle Ferrovie dello Stato.

5. — Le disposizioni degli alinea 2 e 4 si applicano soltanto al personale della Direzione generale che si occupa in prevalenza di questioni ferroviarie della Compagnia. Questa restrizione non si riferisce agli agenti e alle loro famiglie che fruivano già al 1° gennaio 1942 di facilitazioni di viaggio. Lo stesso vale per i pensionati.

6. — Come linee esercitate dagli Stati contraenti (alinea 1, 2 e 4) vanno intese, nei riguardi della Germania, tutte le linee delle Ferrovie del Reich situate nelle Provincie alpine e danubiane del Reich germanico.

7. — Le agevolazioni di cui al punto 4 si riferiscono, nello Stato Indipendente di Croazia, nel Regno d'Italia e nel Regno d'Ungheria, a quelle previste nel punto 3 dell'allegato all'art. 26 del cessato Accordo di Roma del 29 marzo 1923.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: STRAZNICKY

Per il Governo Germanico:
Firmati: CARL CLODIUS
ALFRED PRANG

Per il Governo italiano:
Firmato: A. GIANNINI

Per il Governo ungherese:
Firmato: NICKL

Per la Compagnia:
Firmato: MACCALLINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocollo

All'atto della firma in data odierna del Trattato fra lo Stato Indipendente di Croazia, il Reich Germanico, il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) i sotto firmati Plenipotenziari, a nome dei loro Governi, ed il Rappresentante della Compagnia a nome della Compagnia, hanno convenuto quanto segue:

1. Qualora a causa di ritardo delle ratifiche il Trattato non entrasse in vigore prima del 31 dicembre 1942, i Governi interessati si metteranno in rapporto fra loro, per concretare le intese necessarie per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del Trattato.

2. Il Trattato si considererà come non avvenuto, qualora la ratifica, da parte di tutti gli Stati interessati, non abbia luogo entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della firma. Gli Stati interessati si metteranno in questo caso in rapporto fra di loro per esaminare la nuova situazione che ne deriva.

I Plenipotenziari germanici fanno la seguente dichiarazione:

La firma del Trattato non comporta, da parte del Governo Germanico, alcun riconoscimento dell'Accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923.

Fatto a Brioni il 10 agosto 1942, in lingua italiana e tedesca, in un solo originale, che rimarrà depositato negli archivi del Regio Governo d'Italia. Copie autentiche saranno rimesse ai Governi degli Stati contraenti ed alla Compagnia.

I testi italiano e tedesco fanno egualmente fede.

Per il Governo croato:
Firmato: Straznicky

Per il Governo Germanico:
Firmati: Carl Clodius
Alfred Prang

Per il Governo italiano:
Firmato: A. Giannini

Per il Governo ungherese:
Firmato: Nickl

Per la Compagnia:
Firmato: Maccallini

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

Processo verbale finale

L'anno 1942, il giorno 10 agosto, a Brioni, alle ore 11.

La Conferenza per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie meridionali) avendo chiuso i suoi lavori, i Plenipotenziari hanno proceduto alla firma degli Atti adottati.

Al momento di procedere alla firma, il Plenipotenziario croato fa la seguente dichiarazione:

Da parte della Delegazione croata si constata che nessun atto e nessuna dichiarazione della Delegazione croata, come pure la firma dell'Accordo di Brioni in data odierna, non possono avere nessuna influenza sul punto di vista del Governo Croato concernente il territorio di Medjimurje, già comunicato al Regio Governo Ungherese con la nota del Ministero degli esteri croato n. 61-41 del 10 luglio 1941.

In relazione a quanto sopra si dovrà, all'occasione della delimitazione territoriale definitiva di cui le disposizioni dell'art. 9, alinea 9 dell'Accordo sopradetto, tenere conto dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nei riguardi della linea ferroviaria Ktoriba-Cakovec-Macinec.

Il Plenipotenziario ungherese fa quindi la seguente dichiarazione:

Da parte sua la Delegazione ungherese dichiara che, per quanto concerne il territorio di Muraköş ha valore, per essa, soltanto lo stato di fatto e di diritto derivante dall'articolo della legge ungherese XX del 1941 riguardante la reincorporazione dei territori riconquistati dell'Ungheria meridionale. Il fatto che la Delegazione ungherese ha negoziato il Trattato firmato in data odierna, non può, pertanto, essere considerato come adesione alla dichiarazione della Delegazione croata.

Il presidente, nel prender atto delle dichiarazioni fatte dai due Plenipotenziari, avverte che esse saranno inserite nel processo verbale finale dei lavori della Conferenza, e prega i due Plenipotenziari di voler firmare il processo verbale stesso.

Il Presidente:
Firmato: A. Giannini

Il Plenipotenziario croato:
Firmato: Straznicky

Il Plenipotenziario ungherese:
Firmato: Nickl

Il Segretario generale:
Firmato: Maltese

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo *Algerino*, di stazza lorda tonn. 1370,78, iscritto al n. 257 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore zero del 2 novembre 1942;

Piroscafo *Scillin*, di stazza lorda tonn. 1579,24, iscritto al n. 2019 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore zero del 13 novembre 1942;

Motoveliero *Bice*, di stazza lorda tonn. 268,91, iscritto al n. 873 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 10 ottobre 1942;

Goletta a palo con motore ausiliario *Santa Maria*, di stazza lorda tonn. 398,81, iscritta al n. 1237 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 31 ottobre 1942;

Mototrabaccolo *Addo Mario*, di stazza lorda tonnellate 48,70, iscritto al n. 335 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 16 del 15 ottobre 1942;

Motoveliero *Gemma*, di stazza lorda tonn. 66,67, iscritto al n. 1243 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore zero del 3 dicembre 1942;

Motoveliero *Eufrasia*, di stazza lorda tonn. 48,50, iscritto al n. 190 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 10 del 25 novembre 1942;

Motoveliero *Cesira Curreri*, di stazza lorda tonnellate 81,53, iscritto al n. 489 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 17 dell'11 novembre 1942;

Motoveliero *La Vittoria*, di stazza lorda tonn. 68,51, iscritto al n. 435 delle matricole del Compartimento marittimo di Gaeta: dalle ore 8 del 24 novembre 1942;

Motoveliero *Marcus*, di stazza lorda tonn. 52,82, iscritto al n. 197 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 9 del 25 novembre 1942;

Motoveliero *Maria Rosa*, di stazza lorda tonn. 71,56, iscritto al n. 1067 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 10 del 24 novembre 1942;

Motoveliero *Marisa*, di stazza lorda tonn. 341,73, iscritto al n. 59 delle matricole del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 18 del 24 novembre 1942;

Motoveliero *Emma F.*, di stazza lorda tonn. 52,49, iscritto al n. 229 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio: dalle ore 18 del 25 novembre 1942;

Motoveliero *Giuditta Giuliani*, di stazza lorda tonnellate 77,55, iscritto al n. 331 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 16 del 30 novembre 1942;

Motoveliero *Eleonora Rosa*, di stazza lorda tonnellate 57,15, iscritto al n. 528 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 12 del 18 novembre 1942;

Motoveliero *San Giorgio*, di stazza lorda tonnellate 161,03, iscritto al n. 169 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore 10 del 26 novembre 1942;

Motoveliero *S. Vincenzo*, di stazza lorda tonn. 79,57, iscritto al n. 838 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 16 del 2 dicembre 1942;

Motoveliero *Carlo Giorgini*, di stazza lorda tonnellate 88,23, iscritto al n. 135 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 16 del 17 novembre 1942;

Motogoletta *S. Aniello*, di stazza lorda tonn. 76,32, iscritta al n. 810 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 12 del 2 dicembre 1942;

Goletta a palo con m. a. *Franco M.*, di stazza lorda tonn. 391,48, iscritta al n. 1210 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 1° dicembre 1942;

Trabaccolo con m. a. *Natalina Madre*, di stazza lorda tonn. 45,52, iscritto al n. 8 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 11,30 del 19 agosto 1942;

Trabaccolo con m. a. *Maria T.*, di stazza lorda tonnellate 51,66, iscritto al n. 490 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 11 del 5 dicembre 1942;

Rimorchiatore *Artigliere*, di stazza lorda tonnellate 11,72, iscritto al n. 3865 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 15 del 3 dicembre 1942;

Brigantino goletta con m. a. *Alfio D.*, di stazza lorda tonn. 91,97, iscritto al n. 548 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 11 del 2 dicembre 1942;

Piroscafo *Emilio Morandi*, di stazza lorda tonnellate 1522,51, iscritto al n. 1395 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore zero del 29 novembre 1942;

Panfilo con m. a. *La Madonnina*, di stazza lorda tonn. 57,47, iscritto al n. 1138 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 19 novembre 1942.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 309.

(634)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 febbraio 1943-XXI.

Nomina del direttore generale del Banco di Sicilia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 27 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 8 giugno 1940-XVIII;

Considerato che occorre provvedere a coprire la carica di direttore generale del predetto Istituto, rimasta vacante in seguito alla morte del gr. uff. dott. Giuseppe Dell'Oro;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il dott. Ignazio Capuano è nominato direttore generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 629 del 6 febbraio 1943 relativo alla produzione ed alla vendita delle munizioni per caccia.

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 453 del 19 agosto dello scorso anno, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 629 del 6 febbraio c. a., ha stabilito quanto segue:

1. — *Polveri*. — Con decorrenza dal giorno 20 del corrente mese è vietata la produzione e la vendita di polveri per caccia che non rientrino in uno dei seguenti tipi:

Tipo 1 — Polveri laminate o trafilate;
Tipo 2 — Polveri granulari.

Nel tipo 1 sono comprese le seguenti polveri: Siem N.C. — Fonda N.C. — Rapid N.C. — Ausonia — Littoria — Italiana — Sipe — Sipe G. — M.B. — Anigrina lamellare — G.P. — Superbalistite — 3 K — Sidna — Lamite — D.N. — C 7 — S. 4 — Royal — Rottweill — Walsrode — Balistite compensata — Dubat, ecc.

Nel tipo 2 sono comprese le seguenti polveri: Acapnia — Anigrina — Balilla — Sublimite — Sport — Excelsior — Libia — Randite — Americana — Fulgor — Universal — Econ N., ecc.

Le polveri potranno essere confezionate soltanto in scatole da gr. 250 o da gr. 500 netti. E' ammessa la vendita della scatola da gr. 100 netti fino al 30 giugno del corrente anno.

I prezzi di vendita dal produttore al dettagliante non potranno superare i seguenti limiti per merce imballata resa franco stazione destino ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo:

Tipo 1 — Polveri laminate o trafilate:

scatole da gr. 500 netti	L. 98 al kg.
» » 250 »	» 100 » »
» » 100 »	» 104 » »

Tipo 2 — Polveri granulari:

scatole da gr. 500 netti	L. 88 al kg.
» » 250 »	» 90 » »
» » 100 »	» 94 » »

Nei riguardi delle ditte grossiste che posseggano depositi di polveri e rivendano agli armieri, i produttori dovranno praticare i seguenti sconti sui prezzi stabiliti per la vendita al dettagliante:

5 % per gli acquisti nell'anno solare di oltre kg. 100 e fino a kg. 300;

7 % per gli acquisti nell'anno solare di oltre kg. 300 e fino a kg. 500;

9 % per gli acquisti nell'anno solare di oltre kg. 500 e fino a kg. 1000;

10 % per gli acquisti nell'anno solare di oltre kg. 1000;

sconto extra del 5 % per ritiri superiori a kg. 300 per volta.

Nelle vendite da grossista a rivenditore per consegna al magazzino del grossista dovranno essere praticati prezzi non superiori a quelli stabiliti per la vendita da produttore a dettagliante.

I prezzi di vendita da dettagliante a consumatore per tutte le località del Regno vengono stabilite come appresso:

Tipo 1 — Polveri laminate o trafilate

scatole da gr. 500 netti	L. 68 per ogni scatola
» » 250 »	» 34 » » »
» » 100 »	» 13 » » »

Tipo 2 — Polveri granulari:

scatole da gr. 500 netti	L. 62 per ogni scatola
» » 250 »	» 31 » » »
» » 100 »	» 12 » » »

Il prezzo di vendita al consumatore dovrà essere impresso sulla scatola insieme con l'indicazione del tipo della polvere, del nome o del marchio del fabbricante e del peso netto della polvere contenuta.

2. — *Apparecchi di ricambio*. — Fermi restando i prezzi al consumatore e le disposizioni contenute nella circolare P. 453 vengono fissati come appresso i prezzi massimi che potranno essere praticati dai produttori nei riguardi dei dettaglianti per la vendita di apparecchi di ricambio:

Apparecchi 6,45: L. 6,50 al cento;
Apparecchi doppia forza: L. 11 al cento;
Capsule per fucile a bacchetta: L. 3 al cento.

I suddetti prezzi s'intendono per merce imballata resa franco stazione destino ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio comulativo.

(689)

Riassunto del provvedimento P. 633 del 13 febbraio 1943 relativo ai tipi e prezzi delle calze non di seta, categoria « F ».

Con provvedimento P. 633 del 13 febbraio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione ai decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di calze non di seta possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle loro vendite a grossisti o a dettaglianti sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento trenta giorni netto o dieci giorni sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda prodotti tipo a prezzo inferiore a quello stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 13 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento a trenta giorni, netto di sconto.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — Il produttore è tenuto ad apporre su ogni calza le indicazioni prescritte con le modalità indicate dagli articoli 5 dei decreti Ministeriali 16 marzo e 11 agosto 1941-XIX e dal provvedimento P. 144 del 21 ottobre 1941-XIX (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 3 dicembre 1941-XX)

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto al venditore di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei prodotti tipo della categoria « F » contraddistinti dal numero 1 al numero 35, già contemplati nella tabella allegata ai decreti Ministeriali 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine, entro il 30 aprile 1943-XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CALZE CATEGORIA « F », FABBRICATE A TELAIO RETTILINEO (Cotton), a MACCHINA RETTILINEA, A MACCHINA CIRCOLARE.

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica	al consumatore
	L. per dozzina	L. al paio
TIPO 36. — *Calza per donna* a telaio rettilineo (Cotton) finezza 36/39 gg., prodotta con filato fiocco laniero pettinato tit. 1/50 (tipo 6), *placcato* con raion viscosa lucido 150 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con un filo di raion viscosa 75 dn. Peso per dozzina gr. 1220 .	144,05	16,80
TIPO 37. — *Calza per donna* a telaio rettilineo (Cotton) finezza 36/39 gg., prodotta con raion viscosa opaco 150/200 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con raion organzino o con raion a torsione aumentata (500/600 giri). Peso per dozzina per il 150 dn. gr. 610. Peso per dozzina per il 200 dn. gr. 680 . .	87,60	10,20
TIPO 38. — *Calza per donna* a telaio rettilineo (Cotton) finezza 42/45 gg. prodotta con filato al cuprammonio (bemberg) tit. 100/120 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con filato bemberg organzino o filato bemberg a torsione aumentata (500/600 giri). Peso per dozzina per il 100 dn. gr. 490. Peso per dozzina per il 120 dn. gr. 560 . . .	111,45	13 —
TIPO 39. — *Calza per donna* a telaio rettilineo (Cotton) finezza 42/45 gg., prodotta con raion viscosa opaco 120/150 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con raion viscosa organzino o con raion viscosa a torsione aumentata (500/600 giri). Peso per dozzina per il 120 dn. gr. 560. Peso per dozzina per il 150 dn. gr. 620	96 —	11,20
TIPO 40. — *Calza per donna* a telaio rettilineo (Cotton) finezza 48/51 gg., prodotta con filato al cuprammonio (bemberg) 60/80 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con bemberg organzino o con bemberg a torsione aumentata (500/600 giri). Peso per dozzina per il 60 dn. gr. 415. Peso per dozzina per l'80 dn. gr. 475	131,30	15,30
TIPO 41. — *Sandalo per uomo* a telaio rettilineo (Cotton) finezza 42/45 gg., prodotto con raion viscosa opaco tit. 120/150 dn. a 2 fili. Polsino a telaio con lastex o risvoltato. Tacco e punta rinforzati con raion viscosa organzino o raion viscosa a torsione aumentata (500/600 giri). Soletta rinforzata con raion viscosa opaco 60 dn. Peso per dozzina per il 120 dn. gr. 460. Peso per dozzina per il 150 dn. gr 500	73,30	8,55
TIPO 42. — *Calza per uomo* a macchina rettilinea, finezza 7/8, prodotta con cardato 12/14.000 (tipo 16-*b*) a più capi. Peso per dozzina gr. 1000	92,05	10,70
TIPO 43. — *Calza per donna* a macchina rettilinea finezza 8/10, prodotta con filato fiocco laniero pettinato 2/20 - 2/24 (tipo 2-*a* - 3-*a*) a due fili. Peso per dozzina gr. 1350	139,65	16,30
TIPO 44. — *Calzettone per ragazzo* a macchina rettilinea finezza 7/8, prodotto con cardato 8/10.000 (tipo 12-*b*) ad un filo. Piede completamente rinforzato. Peso per dozzina gr. 630 base taglia 4ª	72,40	8,45
Taglie 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª (uomo). Stacco peso per binumero gr. 140. Stacco prezzo per binumero	9,94	1,15
TIPO 45. — *Calzettone per ragazzo* a macchina rettilinea finezza 8/10, prodotto con filato fiocco laniero pettinato 2/20 - 2/24. Piede completamente rinforzato. Peso per dozzina gr. 580, base taglia 4ª	82,25	9,60
Taglie 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª (uomo). Stacco peso per binumero gr. 120. Stacco prezzo per binumero	12 —	1,40
TIPO 46. — *Calza lunga per ragazzo* a costa, a macchina circolare, finezza 7/8, prodotta con cardato 12/14.000 (tipo 16-*b*) a due fili. Tacco e punta rinforzati con raion viscosa 250/300 dn. Peso per dozzina gr. 550 base taglia 2ª	47,05	5,50

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica — L. per dozzina	al consumatore — L. al paio
Taglie 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª (donna). Stacco peso per binumero gr. 135. Stacco prezzo per binumero	9,25	1,05
TIPO 47. — *Calza per donna* a costa o liscia, a macchina circolare finezza 12/14, prodotta con cardato tit. 12/14.000 (tipo 16-*b*) ad un capo. Tacco e punta rinforzati con raion viscosa 200/250 dn. Peso per dozzina grammi 900	71,35	8,30
TIPO 48. — *Calza per donna* a macchina circolare finezza 16/18, prodotta con raion viscosa opaco tit. 200/250 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina per il 200 dn. gr. 550. Peso per dozzina per il 250 dn. gr. 590	40,90	4,75
TIPO 49. — *Calza per ragazzo* a costa, a macchina circolare finezza 16/18, prodotta con raion viscosa opaco ritorto organzino tit. 120 dn. a 2 capi. Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina gr. 380 base taglia 0	38,95	4,55
Taglie dalla 0 alla 9 (ragazzo). Taglie 10ª e 11ª (donna). Stacco peso per taglia gr. 90. Stacco prezzo per taglia	6,55	0,75
TIPO 50. — *Calza per donna* a macchina circolare, finezza 20/22, prodotta con raion viscosa opaco tit. 200 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina gr. 620	46,20	5,40
TIPO 50-*a*. — *Calza per donna* a macchina circolare, finezza 20/22, prodotta con filato fiocco cotoniero tit. 40/2 - 50/2. Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina per il 40/2 gr. 700. Peso per dozzina per il 50/2 gr. 650.	56,35	6,55
TIPO 51. — *Calza per donna* a macchina circolare, finezza 24/26, prodotta con raion viscosa opaco tit. 150 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con raion viscosa organzino o con raion viscosa a torsione aumentata (450/550 giri). Peso per dozzina gr. 560.	47,45	5,55
TIPO 52. — *Calza per donna* a macchina circolare, finezza 28/30, prodotta con raion viscosa opaco tit. 120/150 dn. Tacco, punta e soletta rinforzati con raion viscosa organzino o con raion viscosa a torsione aumentata (500/600 giri). Peso per dozzina per il 120 dn. gr. 520. Peso per dozzina per il 150 dn. gr. 600	50,33	5,85
TIPO 53. — *Calza per donna* foggiata a macchina circolare finezza 32/34, prodotta con filato al cuprammonio (bemberg), tit 80/100 dn. o con filato raion viscosa alta torsione tit. 75/100 dn. (1100/1200 giri). Tacco, punta e soletta rinforzati per il filato bemberg con lo stesso filato a torsione aumentata (500/600 giri) per il raion viscosa ad alta torsione con lo stesso filato. Peso per dozzina per l'80 dn. bemberg e per il 75 dn. raion viscosa alta torsione gr. 400. Peso per dozzina per il 100 dn. bemberg e per il 100 dn. raion viscosa alta torsione gr. 475	77,50	9,05
TIPO 54. — *Calza per uomo* a macchina circolare finezza 7/10, prodotta con cardato titolo 12/14000 (tipo 16-*b*) a due fili. Tacco e punta rinforzati con raion viscosa 300 dn. o con raion a bava interrotta (lanasel) 1/36.000. Peso per dozzina gr. 900	74,05	8,65
TIPO 55. — *Calza per uomo* a macchina circolare finezza 14/16, prodotta con raion viscosa tit. 200 dn. (tinto in filo) a due fili. Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina gr. 540.	46,70	5,45
TIPO 56. — *Sandalo per ragazzo* con polsino lastex o risvoltato, a macchina circolare finezza 14/16, prodotto con raion viscosa tit. 200 dn. (tinto in filo) a due fili. Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina gr. 135 base taglia 0.	21,88	2,65
Taglia dalla 0 alla 12 per ragazzo e taglia 13 per uomo. Stacco peso per taglia gr. 23. Stacco prezzo per taglia	1,63	0,20
TIPO 57. — *Calza per uomo* unita o fantasia, a macchina circolare finezza 18/20, prodotta con filato fiocco cotoniero mercerizzato cotonizzato tit. 50/2-60/2 a due fili (tinto in filo). Per l'unito, tacco, punta e soletta rinforzati con filato fiocco cotoniero tit. 40/1; per il fantasia tacco e punta rinforzati con filato fiocco cotoniero tit. 40/1. Peso per dozzina per il 50/2 gr. 650. Peso per dozzina per il 60/2 gr. 620	71,75	8,35
TIPO 58. — *Sandalo per ragazzo* unito o fantasia; a macchina circolare finezza 18/20. Prodotto con filato fiocco cotoniero mercerizzato e cotonizzato tit. 50/2-60/2 a due fili (tinto in filo). Polsino liscio o risvoltato, jacquard o con lastex. Tacco e punta rinforzati per le misure da ragazzo. Tacco, punta e soletta rinforzati per le misure da uomo Peso per dozzina gr. 135, base taglia 0	27,45	3,20
Taglia dalla 0 alla 12 per ragazzo; taglia 13 e 14 per uomo. Stacco peso per taglia gr. 24. Stacco prezzo per taglia . . .	2,55	0,30
TIPO 59. — *Calza per uomo* unita o fantasia, a macchina circolare finezza 16/20, prodotta con raion viscosa lucido tit. 150 dn.		

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica — L. per dozzina	Prezzo massimo di vendita al consumatore — L. al paio
a tre fili (tinto in filo). Per l'unito tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato; per il fantasia tacco e punta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina gr. 670	58,40	6,80
TIPO 60. — *Sandalo per ragazzo* unito o fantasia, con polsino liscio risvoltato o jacquard o con lastex, a macchina circolare finezza 16/20. Prodotto con raion viscosa lucido 150 dn. a tre fili (tinto in filo). Tacco e punta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina gr. 170 base taglia 0	25,85	3 —
Taglia dalla 0 alla 12 per ragazzo, taglia 13 per uomo. Stacco peso per taglia gr. 30. Stacco prezzo per taglia	2,20	0,25
TIPO 61. — *Calza per uomo* unita o fantasia, su macchina circolare finezza 16/20, prodotta con cardato tit. 16/18000 (tipo 20-*b*). Per l'unito tacco, punta e soletta rinforzati con un capo di raion viscosa 200/250 dn. Per il fantasia, tacco e punta rinforzati con un capo di raion viscosa 200/250 dn. Peso per dozzina gr. 700	67,55	7,90
TIPO 62. — *Calza per uomo* a macchina circolare finezza 16/18, prodotta con filato fiocco laniero pettinato tit. 1/12-1/40000 (tipo 4 e 5) a due fili. Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo dello stesso filato. Peso per dozzina gr. 680	74,55	8,70
TIPO 62-*a*. — *Calza per uomo* unita o fantasia, a macchina circolare, finezza 16/18, prodotta con filato fiocco cotoniero tit. 24/2 - 36/2 (tinto in filo). Tacco, punta e soletta rinforzati con un capo di filato fiocco cotoniero tit 40/1. Per il fantasia, tacco e punta rinforzati con un capo di filato fiocco cotoniero tit. 40/1 Peso per dozzina gr. 580 . . .	48,85	5,70
TIPO 63. — *Calzettone* fantasia od a maglia operata per ragazzo, a macchina circolare, finezza 8/10. Prodotto con cardato tit. 12/14000 (tipo 16-*b*) a due fili con polsino lastex o risvoltato. Tacco e punta rinforzati. Peso per dozzina gr. 450 base taglia 4ª	42,65	4,95
Taglia 4ª, 6ª, 8ª 10ª, 12ª, 14ª (uomo). Stacco peso per binumero gr. 130. Stacco prezzo per binumero	12 —	1,40
TIPO 64 — *Calzettone* fantasia od a maglia operata per ragazzo, a macchina circolare, finezza 14/16, prodotto con filato fiocco cotoniero tit. 24/2 - 32/2, con polsino lastex o risvoltato. Tacco e punta rinforzati. Peso per dozzina gr. 380 base taglia 4ª .	37 —	4,30
Taglia 4ª, 6ª, 8ª 10ª, 12ª, 14ª (uomo). Stacco peso per binumero gr. 125. Stacco prezzo per binumero	10 —	1,15
TIPO 65. — *Sandalo per uomo* a maglia operata, a macchina circolare finezza 14/16, prodotto con filato fiocco cotoniero tit. 24/2 - 32/2. Tacco e punta rinforzati. Peso per dozzina gr. 540. . . .	53,30	6,05

Note:

1) Il tipo 44 può essere fabbricato a staffa diminuita applicando una diminuzione del 18 %, sia sul prezzo di vendita dal produttore che sul prezzo di vendita al consumatore.

2) I tipi 44 e 45 possono essere fabbricati a maglia operata (linx) applicando una maggiorazione del 6 %, sia sul prezzo di vendita dal produttore che sul prezzo di vendita al consumatore.

3) Il tipo 57 può essere fabbricato con filato fiocco cotoniero tit. 50/2, non mercerizzato e non cotonizzato, applicando una diminuzione di L. 10 a dozzina sul prezzo di vendita dal produttore e di L. 1,15 a paio sul prezzo di vendita al consumatore.

4) Sul peso per dozzina indicato in ogni tipo è ammessa una tolleranza del 5 % in più o in meno.

5) Nei casi in cui per un tipo di calza siano previste diverse taglie, con relativo diverso peso e diverso prezzo, il produttore, oltre le prescritte diciture da stampigliarsi su ogni calza, è tenuto ad aggiungere, al numero che contraddistingue il tipo, anche l'indicazione della lettera alfabetica che contraddistingue la taglia:

b) per la taglia 1ª; *c*) per la taglia 2ª; *d*) per la taglia 3ª; *e*) per la taglia 4ª; *f*) per la taglia 5ª; *g*) per la taglia 6ª; *h*) per la taglia 7ª; *i*) per la taglia 8ª; *l*) per la taglia 9ª; *m*) per la taglia 10ª; *n*) per la taglia 11ª; *o*) per la taglia 12ª; *p*) per la taglia 13ª; *q*) per la taglia 14ª.

(653)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Laurana (Fiume).

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta in suo favore dal comune di Laurana (Fiume), per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(671)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del Cons. 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 32[illegible].

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 479334, di annue L. 350, intestato a Morlordo Maria di Domenico moglie di Faccenda Bartolomeo, dom. a Canale (Cuneo).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interessi che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

(3992) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 febbraio 1943-XXI - N. 37

Albania (I)	6,35	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	87,55
Redimib. 3,50 % (1934)	77,075
Id. 5 % (1936)	94,475
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,425
Id. 5 % (1944)	99,125
Id. 5 % (1949)	92,45
Id. 5 % (15-2-50)	92,175
Id. 5 % (15-9-50)	91,85
Id. 5 % (15-4-51)	91,925

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 marzo 1942-XX, con il quale il signor Rinaldo De Nigris è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, con sede in Cusano Mutri;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto signor Rinaldo De Nigris;

Dispone:

Il rag. Arnaldo Simeoni è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, con sede in Cusano Mutri (Benevento), in sostituzione del signor Rinaldo De Nigris, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(550)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per il conferimento dei premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1943

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Veduto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 450, che approva il nuovo statuto della « Fondazione Nicola Vacchelli »;

Veduta la deliberazione della Commissione direttiva in data 15 gennaio 1943-XXI;

Dispone:

Art. 1.

E' aperto il concorso per l'assegnazione dei premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1943.

Art. 2.

I premi sono due:

a) un premio di carattere geografico dell'importo di L. 5000;

b) un premio di carattere cartografico dell'importo di L. 5000.

Il premio indicato nella lettera *a*) sarà conferito a laureati da non più di otto anni. Per coloro che abbiano ottenuto più di una laurea, il termine decorre dalla data della prima laurea conseguita.

Il premio indicato nella lettera *b*) sarà conferito a persone che abbiano compiuto studi e lavori di speciale importanza nel campo cartografico, con preferenza per il personale addetto all'Istituto geografico militare.

Art. 3.

Il concorso è per titoli.

I titoli per il premio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 devono consistere in studi e lavori svolti nel campo geografico.

I titoli per il premio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 devono riguardare lavori nel campo cartografico, concernenti innovazioni e perfezionamenti strumentali, lavori campione, modelli artistici, esecuzioni di cospicuo merito.

Gli studi ed i lavori indicati nei precedenti commi non devono essere stati premiati in precedenti concorsi e possono essere anche inediti.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire, insieme ai titoli indicati nell'art. 3, alla Segreteria della Fondazione Vacchelli presso il Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il giorno 30 marzo 1944.

Le domande dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e del premio al quale quest'ultimo aspira, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di laurea, per i soli concorrenti al premio di carattere geografico;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta civile e politica.

Alle domande potranno essere allegati documenti e pubblicazioni attestanti gli studi compiuti e la preparazione scientifica o tecnica dei candidati.

Art. 5.

Dal concorso sono esclusi coloro che non appartengono alla razza ariana.

Roma, addì 15 gennaio 1943-XXI

Il presidente: GIANNINI

(690)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Variazione al concorso speciale per la cattedra di scienze naturali, chimica e geografia nel Regio liceo scientifico di Bari.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII, con il quale è stato bandito il concorso speciale per la cattedra di scienze naturali, chimica e geografia del Liceo scientifico di Bari;

Visto il telegramma 43984 A T n. 241 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1940-XVIII, contenente disposizioni relative allo svolgimento del concorso suddetto;

Vista la nota n. 25524/1306.3.9.11/1.3.1 del 17 settembre 1941, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzò l'espletamento del concorso medesimo;

Vista la legge 17 agosto 1942-XX, n. 1097, per effetto della quale la sede di Bari cessa di essere compresa tra le sedi alle quali si accede mediante concorso speciale;

Decreta:

Il concorso indetto con decreto Ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII per la cattedra di scienze naturali, chimica e geografia nel Regio Liceo scientifico di Bari è modificato in concorso speciale ad una cattedra di scienze naturali, chimica e geografica negli Istituti dell'Ordine superiore classico per una delle sedi di cui alla legge 17 agosto 1942-XX, n. 1097.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 102 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, col quale venne indetto un concorso per esami a 102 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 102 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX:

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1. Morelli Renato	7,833	8,800	16,363
2. Rodriguez Gaetano	7,433	9 —	16,433
3. Aurilio Manlio	7,283	9 —	16,283
4. Di Filippo Silvio	7,750	8,200	15,950
5. Mancini Libero, combattente guerra attuale	7,600	8,150	15,750
6. Carboni Giovanni	7,850	7,850	15,700
7. Labianca Michele	7,100	8,550	15,650
8. Caramazza Emanuele	7,050	8,500	15,550
9. Nannetti Gastone	7,916	7,450	15,366
10. De Chiara Giuseppe	7,750	7,600	15,350
11 Maccarone Mario	7,650	7,675	15,325
12. Venezia Baldassare	7 —	8,300	15,300
13. Pirrone Antonino, combattente guerra attuale	7,233	8 —	15,233
14. Marciano Mario	7 —	8,200	15,200
15. Messina Antonio	7 —	8,150	15,150
16. Pastore Mario, orfano di guerra	7 —	8,100	15,100
17. Foschini Vittorio	7,083	8 —	15,083
18. Torre Guido, combat. A. O.	7,533	7,500	15,033
19. Cavero Sermo, orfano di guerra	7 —	8 —	15 —
20. Coco Pietro	7 —	7,950	14,950
21. Baldini Angelo	7,316	7,600	14,916
22. Gibiino Giuseppe	7 —	7,900	14,900
23. Caria Antonio	7,583	7,300	14,883
24. La Seta Stanislao	7,866	7 —	14,866
25. Caldarone Feliciano, combattente A. O	7,650	7,210	14,860
26. Colombo Sauro	7 —	7,850	14,850
27. La Rocca Angelo, combattente 1915-1918	7,433	7,400	14,833
28. Pini Azelio	7,016	7,800	14,816
29. Mastroluca Matteo, combattente O.M.S e guerra attuale	7 —	7,810	14,810
30. Pannone Giuseppe	7 —	7,800	14,800
31. Forteleoni Pietro	7,266	7,500	14,766
32. Chillè Francesco	7 —	7,760	14,760
33. Giacopino Luigi	7 —	7,750	14,750
34. Straticò Vittorio	7,233	7,510	14,743
35. Lo Vaglio Antonio	7,233	7,500	14,733
36. Salzano Guido	7,466	7,250	14,716
37. Laurenti Annibale, combattente 1915-1918	7 —	7,710	14,710
38. Focone Nicola	7 —	7,705	14,705
39. Benini Carlo	7 —	7,700	14,700
40. Rotondo Antonio	7 —	7,690	14,690
41. Famà Antonino	7 —	7,680	14,680
42. Calabrese Luigi	7 —	7,670	14,670
43. Battiato Mario	7 —	7,660	14,660
44. De Santis Antonio	7 —	7,650	14,650
45 Previtera Manlio	7,133	7,500	14,633
46. Poli Luigi	7,316	7,300	14,616
47. Camilletti Bruno, antemar.	7,100	7,510	14,610
48. Ventre Pasquale	7 —	7,600	14,600
49. Lombardi Mario	7,033	7,560	14,593
50. Ferretti Felice	7,383	7,200	14,583
51. Dogi Mario	7 —	7,560	14,560
52. Calogero Primo	7 —	7,550	14,550
53. Iannuzzi Alberto	7 —	7,500	14,500
54. Sarlo Gennaro	7 —	7,450	14,450
55. Valeri Fausto, comb. A. O.	7 —	7,400	14,400
56. Crisci Fabio	7,200	7,150	14,350
57. De Stisi Antondo	7,083	7,250	14,333

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
58. Consentino Giuseppe, antemarcia	7 —	7,320	14,320
59. Fornasini Mario	7 —	7,300	14,300
60. Colonna Idolo, orf. guerra	7 —	7,250	14,250
61. Di Cristina Francesco	7 —	7,200	14,200
62. Lizzio Isidoro	7,750	6,425	14,175
63. Russo Sebastiano	7 —	7,150	14,150
64. Caldarelli Antonio	7 —	7,133	14,133
65. Ricciarelli Vasco	7 —	7,100	14,100
66. Malorni Pardo	7 —	7,075	14,075
67. De Rosa Luigi	7 —	7,060	14,060
68. Loverre Giuseppe	7 —	7,050	14,050
69. Ardito Egidio	7,216	6,800	14,016
70. Calabrese Vincenzo	7 —	7 —	14 —
71. La Spina Francesco	7,500	6,450	13,950
72. Addante Gaetano	7 —	6,900	13,900
73. Rezzolla Vittorino	7 —	6,850	13,850
74. Aquino Giovanni	7 —	6,800	13,800
75. Ignizio Michele	7,516	6,275	13,791
76. Carmosino Vincenzo	7,416	6,350	13,766
77. Azzaro Sante	7 —	6,750	13,750
78. Corabi Francesco	7,016	6,700	13,716
79. Giacomini Giuseppe	7 —	6,700	13,700
80. Politi Silvio	7 —	6,650	13,650
81. Pepe Vittorio	7 —	6,625	13,625
82. Fiori Natale	7 —	6,600	13,600
83. Pavoni Antonio	7,583	6 —	13,583
84. Millozzi Giacomo	7,050	6,500	13,550
85. Scorza Mario, combattente guerra attuale	7 —	6,525	13,525
86. Basili Ernesto	7 —	6,500	13,500
87. Scollo Vito-Paolo	7 —	6,475	13,475
88. Giani Carlo	7 —	6,450	13,450
89. Noceti Flavio	7 —	6,400	13,400
90. Pinotti Riccardo, combattente guerra attuale	7,133	6,250	13,383
91. Baldassarre Carlo	7,333	6 —	13,333
92. Tortona Pasquale, combattente guerra attuale	7 —	6,300	13,300
93. Morelli Sebastiano	7 —	6,250	13,250
94. De Nicolò Alberto	7 —	6,225	13,225
95. Gulisano Alfio	7 —	6,200	13,200
96. Merani Guglielmo, combattente guerra attuale	7,166	6 —	13,166
97. Cardarella Salvatore Roberto	7 —	6,150	13,150
98. Cason Lodovico	7,116	6,030	13,146
99. Di Paolo Attilio	7 —	6,130	13,130
100. Ferri Domenico	7 —	6,125	13,125
101. Ciccarelli Angelo	7 —	6,100	13,100
102. Sorgene Tullio	7 —	6,090	13,090
103. Zupo Vincenzo	7 —	6,080	13,080
104. Bonfanti Salvatore	7 —	6,075	13,075
105. Urbani Roberto	7 —	6,060	13,060
106. Tozzi Almerindo	7 —	6,050	13,050
107 Polizzy Renato	7 —	6,025	13,025
108. Verso Francesco	7 —	6,010	13,010
109. De Sio Achille	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Morelli Renato
2. Rodriguez Gaetano
3. Aurilio Manlio
4. Di Filippo Silvio
5. Mancini Libero
6. Carboni Giovanni
7. Labianca Michele
8. Caramazza Emanuele
9. Nannetti Gastone
10. De Chiara Giuseppe
11. Maccarone Mario
12. Venezia Baldassare
13. Pirrone Antonino
14. Marciano Mario
15. Messina Antonio
16. Pastore Mario
17. Foschini Vittorio
18. Torre Guido
19. Cavero Sermo
20. Coco Pietro
21. Baldini Angelo
22. Gibilino Giuseppe
23. Caria Antonio
24. La Seta Stanislao
25. Caldarone Feliciano
26. Colombo Sauro
27. La Rocca Angelo
28. Pini Azelio
29. Mastroluca Matteo
30. Pannone Giuseppe
31 Forteleoni Pietro
32. Chillè Francesco
33. Giacopino Luigi
34 Straticò Vittorio
35. Lo Vaglio Antonio
36. Salzano Guido
37. Laurenti Annibale
38. Focone Nicola
39. Benini Carlo
40. Rotondo Antonio
41. Famà Antonino
42. Calabrese Luigi
43. Battiato Mario
44. De Santis Antonio
45. Previtera Manlio
46. Poli Luigi
47 Camilletti Bruno
48. Ventre Pasquale
49 Lombardi Mario
50. Ferretti Felice
51. Dogi Mario
52. Calogero Primo
53. Iannuzzi Alberto
54. Sarlo Gennaro
55. Valeri Fausto
56. Crisci Fabio
57. De Stisi Antonio
58. Consentino Giuseppe
59. Fornasini Mario
60. Colonna Idolo
61. Di Cristina Francesco
62. Lizzio Isidoro
63. Russo Sebastiano
64. Caldarelli Antonio
65. Ricciarelli Vasco
66. Malorni Pardo
67. De Rosa Luigi
68. Loverre Giuseppe
69. Ardito Egidio
70. Calabrese Vincenzo
71. La Spina Francesco
72. Addante Gaetano
73. Rezzolla Vittorino
74. Aquino Giovanni
75. Ignizio Michele
76. Carmosino Vincenzo
77. Azzaro Sante
78. Corabi Francesco
79. Giacomini Giuseppe
80. Politi Silvio
81. Pepe Vittorio
82. Fiori Natale
83. Pavoni Antonio
84 Millozzi Giacomo
85. Scorza Mario
86. Basili Ernesto
87 Scollo Vito-Paolo
88. Giani Carlo
89. Noceti Flavio
90. Pinotti Riccardo
91. Baldassarre Carlo
92. Tortora Pasquale
93. Morelli Sebastiano
94. De Nicolò Alberto
95. Gulisano Alfio
96. Merani Guglielmo
97. Cardarella Salvatore Roberto
98. Cason Lodovico
99. Di Paolo Attilio
100. Ferri Domenico
101. Ciccarelli Angelo
102. Sorgente Tullio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Zupo Vincenzo
2. Bonfanti Salvatore
3. Urbani Roberto
4. Tozzi Almerino
5. Polizzy Renato
6. Verso Francesco
7. De Sio Achille

Roma, addì 5 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(626)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.